



N. 31570/2014 R.G. Notizie di reato
N. 1586/2016 R.G. Tribunale

N. _____ Reg. Sent.
del 5 Ottobre 2016

Data del deposito
4 Novembre 2016

Data di irrevocabilità

_____ Data comunicazione
irrevocabilità al P.M.

_____ Estratto esecutivo inviato

il _____

N. _____ Reg. Esec. P.M.

N. _____ Mod. 3/SG

Redatta scheda il



**TRIBUNALE DI TORINO
IV SEZIONE PENALE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Torino in composizione monocratica nella persona
del giudice dr. Gianni Reynaud;
alla pubblica udienza del **5 Ottobre 2016**
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

TIZIO, n. il XX.XX.XXXX in XXXXX, ad XXXXX, residente a XXXXX (TO), in via XXXXX, n. XX.

LIBERO ASSENTE

Difeso d'ufficio dall'avv. CAIO, con studio in XXXXX, in via XXXXX, n. XX.

I M P U T A T O

del reato di cui all'art. 624 c.p., perché, al fine di trarne profitto, si impossessava di un giubbotto da uomo del valore di Euro 39,99, sottraendolo dal supermercato OVS di Pinerolo, c.so Bosio 5.

In Pinerolo (TO), il 18.11.2014.

Recidivo reiterato specifico

Le parti hanno concluso come segue:

Il Pubblico Ministero: concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, condannarsi l'imputato alla pena di mesi otto di reclusione e 400 Euro di multa;

Il difensore dell'imputato: riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. equivalente alla recidiva, contenersi la pena nel minimo edittale con i doppi benefici di legge.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Tratto a giudizio avanti a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato ascritto in rubrica, l'imputato non è comparso al processo e si è proceduto in sua assenza, essendogli stato personalmente notificato il decreto di citazione a giudizio. Svolta la necessaria istruttoria – consistita nell'audizione di tre testimoni e nell'acquisizione di documenti – all'udienza del 5.10.2016 il pubblico ministero e la difesa hanno discusso il processo rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte e il giudice ha pronunciato sentenza dando lettura del solo dispositivo e indicando in giorni 30 il termine per il

deposito della sentenza, causa il notevole carico di lavoro giudiziario complessivo che grava sull'estensore.

Dalle prove testimoniali assunte si ricava – e non forma oggetto di contestazione – quanto segue. Verso le ore 14 del 18.11.2014, MEVIO, dipendente di una società di vigilanza che svolgeva servizio antitaccheggio presso il supermercato OVS di Pinerolo, pur trovandosi in quel momento in pausa pranzo, vide uscire dal punto vendita un uomo (che poco prima aveva notato farvi ingresso) con un giubbotto sotto il braccio (che all'entrata non aveva). Al suo passaggio alla barriera delle casse si era azionato il sistema acustico di allarme e l'uomo cominciò a correre nella direzione di MEVIO (che, vestendo abiti borghesi, non era riconoscibile come addetto alla sorveglianza). Quest'ultimo riuscì quindi a bloccarlo e a condurlo all'interno del negozio, dove la direttrice SEMPRONIA, constatando che il giubbotto era stato asportato e non pagato, richiese telefonicamente l'intervento dei Carabinieri. Questi, immediatamente sopraggiunti, generalizzarono quell'uomo (che già conoscevano) come l'odierno imputato TIZIO e lo arrestarono. L'imputato fu tuttavia liberato dal pubblico ministero il giorno successivo sul rilievo che l'arresto doveva ritenersi illegittimo per mancata proposizione della querela (quella sporta dalla direttrice del negozio SEMPRONIA il giorno successivo fu ritenuta comunque inefficace perché presentata da persona non legittimata). Il giubbotto rubato – immediatamente restituito a SEMPRONIA - aveva un valore di vendita di 39,99 Euro e non fu in alcun modo danneggiato, posto che non era neppure stato staccato il dispositivo antitaccheggio.

Ciò premesso in fatto, osserva innanzitutto il giudicante come – corretta essendo la qualificazione giuridica dell'addebito come furto semplice data nel decreto di citazione a giudizio – l'azione penale sia procedibile, essendo stata acquisita nel dibattimento la procura speciale rilasciata il 26.8.2014 dall'amministratore unico di OVS Spa a SEMPRONIA per la proposizione di querele in caso di furti commessi ai danni della società.

Per quanto detto appare poi *ictu oculi* evidente la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato (lo stesso imputato, subito dopo il fatto, ammise la propria responsabilità, dicendo semplicemente che gli serviva un giubbotto e l'aveva preso).

Reputa, tuttavia, il Tribunale che nel caso di specie debba farsi applicazione della causa personale di non punibilità per particolare tenuità del fatto disciplinata dall'art. 131 *bis* c.p., disposizione introdotta dal d.lgs. 16.3.2015, n. 28, applicabile anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore in forza del principio di retroattività delle disposizioni penali di favore quale previsto dall'art. 2, 4° co., c.p. La nuova previsione, per quanto qui interessa, così recita: «nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale [...] Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità. [...] La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante». (art. 131 *bis* c.p.). Or bene, nel caso di specie può osservarsi che:

- il reato è punito con la pena massima edittale di anni tre di reclusione e, anche considerando l'aumento massimo previsto per la contestata recidiva specifica e reiterata (pari a due terzi, ai sensi dell'art. 99, 4° co., c.p.), non si superano i cinque anni di reclusione, sicché il delitto rientra *quoad poenam* nell'ambito di applicabilità della nuova causa di non punibilità;
- le modalità della condotta e il grado di colpevolezza non destano particolare allarme, posto che l'imputato si è rivelato essere un ladro assai ingenuo, non avendo neppure tolto (come di regola accade in casi simili) il dispositivo antitaccheggio dal giubbotto asportato, così determinando inesorabilmente l'attivazione dell'allarme acustico al momento del passaggio alla barriera delle casse e la conseguente, immediata, scoperta del fatto (egli, del resto, non aveva adottato alcun accorgimento per evitare di essere riconosciuto e, come riferito dal teste App. Sc. XXXXX, si trattava di soggetto noto in Pinerolo agli stessi Carabinieri);
- il danno concretamente arrecato alla persona offesa, poi, è assai modesto, posto che il prezzo di vendita era inferiore a 40 Euro (non

essendo stato danneggiato l'articolo, lo stesso fu immediatamente restituito alla direttrice del supermercato per essere rimesso in vendita).

Per contro, sembrerebbe *prima facie* non sussistente il requisito della non abitualità della condotta, posto che, come si è accennato, è stata contestata la recidiva specifica e reiterata e i presupposti della stessa sono certamente sussistenti. Dal certificato del casellario risulta, infatti, che l'imputato ha alcuni precedenti per reati contro il patrimonio: condanna inflitta con sent. Pret. Pinerolo 7.7.1987 alla pena di mesi 4 di reclusione e 150.000 Lire di multa per furto semplice commesso l'11.3.1986 (fu riconosciuto il vizio parziale di mente); condanna inflitta con sent. Pret. Pinerolo 19.4.1988 alla pena di mesi 5 e giorni 15 di reclusione e 300.000 Lire di multa per furto continuato commesso il 28.2.1988 (anche in questo caso fu probabilmente riconosciuto il vizio parziale di mente, posto che risulta l'applicazione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia per mesi nove); condanna inflitta con sent. Pret. Rimini 14.7.1992 alla pena di mesi 4 e giorni 15 di reclusione e 100.000 Lire di multa per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale commessi il 13.7.1992; condanna inflitta con sent. Pret. Asti 11.5.1993 alla pena di 50.000 Lire di multa per danneggiamento aggravato commesso il 21.9.1992. A norma dell'art. 131 *bis*, 3° co., c.p. dovrebbe dunque ritenersi l'abitualità del comportamento, posto che essa ricorre – tra l'altro – quando l'autore del fatto *sub iudice* “abbia commesso più reati della stessa indole” e, giusta l'insegnamento contenuto nella sent. Cass., S.U., n. 13681 del 25.2.2016, «ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 *bis* c.p., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui - ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili *ex art. 131 bis* cod. pen.)». Nella motivazione della citata sentenza si legge altresì che, per un verso, «la norma intende escludere dall'ambito della particolare tenuità del fatto comportamenti “seriali”» e, per altro verso, «si sia in presenza di norma tassativa, di tipizzazione dell'abitualità. Tale

interpretazione è confermata dal fatto che il progetto originario aveva deliberatamente omissso di definire l'abitudine al fine di lasciare al giudice spazi di manovra che, invece, il legislatore ha evidentemente ritenuto di dover eliminare».

Questo Giudice condivide le argomentazioni e le conclusioni cui è pervenuta, nella citata decisione, la Suprema Corte nella sua più autorevole composizione, ma reputa necessaria qualche precisazione con riferimento ad un elemento che non è stato preso in considerazione – probabilmente perché irrilevante nel caso sottoposto a quel giudizio, conclusosi per l'inapplicabilità della causa di non punibilità in forza di precedenti ostativi – e che nel caso di specie appare invece suscettibile di condurre a conclusioni opposte. Ci si riferisce al “tempo” in cui risultano essere stati commessi i reati potenzialmente integrativi del requisito della abitudine della condotta illecita rispetto al *tempus commissi delicti* di quello *sub iudice*. Il silenzio serbato sul punto dalla disposizione normativa non appare, di fatti, dirimente, essendo necessario procedere ad un'interpretazione finalistica (e anche costituzionalmente orientata), come peraltro fatto nella citata decisione dalle Sezioni Unite allorché si sono ritenuti meritevoli di considerazione ai fini di cui si discute anche reati commessi successivamente a quello *sub iudice*, essendo pure questi indicativi di quel “comportamento seriale” che è ostativo all'applicazione della causa di non punibilità: «i reati possono ben essere successivi a quello in esame, perché si verte in un ambito diverso da quello della disciplina legale della recidiva; ed è in questione un distinto apprezzamento in ordine, appunto, alla serialità dei comportamenti» (Cass., S.U., sent. n. 13681 del 25.2.2016). Anzi, proprio quest'ultimo rilievo della Suprema Corte induce a ritenere che il giudizio sulla abitudine debba essere “attualizzato” al momento della decisione. Ed allora - così come deve tenersi conto di fatti illeciti successivamente commessi in tempi più prossimi al giudizio – ad avviso di questo Tribunale non possono considerarsi pregressi reati che, per il lungo tempo trascorso, non siano indicativi di una “attuale abitudine nella condotta illecita”. Ritenere diversamente significherebbe effettuare un anacronistico giudizio di abitudine criminosa per chi, pur ricaduto nell'illecito (magari per situazioni e cause contingenti od occasionali), lo abbia fatto a distanza di così tanto tempo dalla commissione di precedenti fatti di reato da non consentire un utilizzo degli stessi ai fini di una ragionevole affermazione di attuale inclinazione al reato.

L'interpretazione sistematica di numerosi istituti del codice penale, in un'ottica costituzionalmente orientata che abbia a mente il principio di ragionevolezza e la funzione rieducativa della pena (artt. 3 e 27, 3° co., Cost.), induce pertanto a ritenere insito nell'ordinamento il principio secondo cui non possono essere utilizzati ai fini del giudizio di inclinazione alla commissione di reati (e, dunque, di abitudine della condotta, come pure di pericolosità sociale), precedenti penali risalenti e seguiti da un lungo lasso temporale in cui il soggetto, non violando la legge penale, abbia dato concreta prova di buona condotta. Ed invero, il "fattore tempo" viene al riguardo preso in considerazione in moltissime discipline normative, tra cui, a titolo esemplificativo, possono richiamarsi quelle che seguono:

- l'abitudine nel delitto presunta dalla legge (art. 102 c.p.) postula la considerazione di fatti criminosi commessi, al massimo, in un periodo temporale di venti anni;

- quella ritenuta dal giudice, nel delitto o nelle contravvenzioni (artt. 103 e 104 c.p.), impone di tenere conto del "tempo entro il quale sono stati commessi" i reati indicativi dell'abitudine;

- l'applicazione delle misure di sicurezza presuppone – anche per chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza - un giudizio di attuale pericolosità sociale del soggetto (art. 202 c.p., essendo stato abrogato dall'art. 31 l. 10.10.1986, n. 663, l'art. 204 c.p.);

- il decorso del tempo connotato da buona condotta conduce alla riabilitazione del condannato (artt. 178 e 179 c.p.) ed il termine massimo da considerarsi ai fini *de quibus* è di otto anni per i recidivi e di dieci anni per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

- pur in mancanza di espresso provvedimento di riabilitazione, ovvero quando non se ne siano ancora verificati i presupposti, l'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva (art. 99 c.p.) esige sempre un attuale giudizio di maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell'imputato che non può essere automaticamente desunto dai precedenti penali;

- con la declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 99, 5° co., c.p., è stata travolta l'unica residua ipotesi di obbligatorio aumento della pena in caso di recidiva, essendo state ravvisate la violazione dell'art. 3 Cost. (*«il rigido automatismo sanzionatorio cui dà luogo la norma censurata - collegando l'automatico e obbligatorio aumento di pena esclusivamente al dato*

formale del titolo di reato commesso - è del tutto privo di ragionevolezza, perché inadeguato a neutralizzare gli elementi eventualmente desumibili dalla natura e dal tempo di commissione dei precedenti reati e dagli altri parametri che dovrebbero formare oggetto della valutazione del giudice, prima di riconoscere che i precedenti penali sono indicativi di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del reo. L'obbligatorietà stabilita dal quinto comma dell'art. 99 cod. pen. impone l'aumento della pena anche nell'ipotesi in cui esiste un solo precedente, lontano nel tempo, di poca gravità e assolutamente privo di significato ai fini della recidiva»: Corte cost., sent. 23.7.2015, n. 185) e la violazione dell'art. 27, 3° co., Cost.: «la previsione di un obbligatorio aumento di pena legato solamente al dato formale del titolo di reato, senza alcun "accertamento della concreta significatività del nuovo episodio delittuoso - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti e avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - 'sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo' (sentenza n. 192 del 2007)" (sentenza n. 183 del 2011), viola anche l'art. 27, 3° comma, Cost... La preclusione dell'accertamento della sussistenza nel caso concreto delle condizioni che dovrebbero legittimare l'applicazione della recidiva può rendere la pena palesemente sproporzionata, e dunque avvertita come ingiusta dal condannato, vanificandone la finalità rieducativa» (Corte cost., sent. 23.7.2015, n. 185).

Anche alla luce dei principi affermati nella citata sent. Corte cost. n. 185/2015, dalle disposizioni sopra richiamate e da altre consimili che parimenti attribuiscono rilievo a pregresse condanne, per farne derivare conseguenze ostative all'applicazione di istituti di favore, purché intervenute per fatti non lontani nel tempo (si vedano, ad es., l'art. 59, l. 24.11.1981, n. 689 e l'art. 284, co. 5-bis, c.p.p.), si ricava dunque il principio secondo cui l'interpretazione finalistica e costituzionalmente orientata dell'art. 131 bis c.p. esclude che precedenti penali troppo risalenti possano ragionevolmente fondare un giudizio di attuale abitudine del comportamento illecito ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Ed è ciò che, a parere del Tribunale, si verifica nel caso di specie.

Come si è visto, l'imputato TIZIO ha commesso reati contro il patrimonio tra il 1986 (quando ancora non aveva 19 anni) e il settembre 1992 (quando aveva da poco compiuto i 26 anni di età). Da allora sono trascorsi oltre 22 anni senza che l'imputato abbia violato la legge penale e non consta la commissione di reati (e nemmeno la mera denuncia) in

epoca successiva. Dal certificato del casellario – che, oltre al riconoscimento del parziale vizio di mente in talune sentenze di condanna, riporta altresì la sent. Trib. Pinerolo 22.1.1996 con cui l'imputato è stato dichiarato interdetto e il successivo decr. del giudice tutelare di Pinerolo 15.9.2006 con cui è stata nei suoi confronti aperta l'amministrazione di sostegno a tempo indeterminato – si ricava inoltre che trattasi di soggetto affetto da malattia mentale (nel verbale di arresto si dà atto che egli è "pensionato invalido"), ciò che può ulteriormente contribuire a spiegare l'accaduto in un'ottica diversa da quella della "delittuosa serialità". Il furto commesso il 18.11.2014 – anche per l'oggetto materiale (un giubbotto per ripararsi dal freddo) e le modalità del fatto quali più sopra ricostruite – non può pertanto essere ritenuto espressione di un comportamento abituale, sicché, essendo per altro verso soddisfatti tutti i presupposti previsti dall'art. 131 *bis* c.p. per poter affermare la sussistenza della causa di non punibilità, l'imputato dev'essere assolto dal reato ascrittogli per particolare tenuità del fatto.

P. Q. M.

Letti gli artt. 131 *bis* c.p. e e 530 c.p.p.

ASSOLVE

l'imputato TIZIO dal reato a lui ascritto essendo lo stesso non punibile per particolare tenuità del fatto.

Letto l'art. 544 3° co. c.p.p.

INDICA

in giorni 30 il termine per il deposito della sentenza.

Torino, 5 Ottobre 2016.

IL GIUDICE
(Gianni Reynaud)